

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

SPAZIO AZIENDE – agosto 2014

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Attività di massofisioterapista</p> <p>Sentenza CTP Sondrio 1.4.2014, n. 27/3/14</p>	<p>Sono soggette ad IVA le prestazioni rese da un massofisioterapista che ha conseguito il diploma biennale. L'esenzione ex art. 10, comma 1, DPR n. 633/72 è infatti riconosciuta ai soli professionisti la cui abilitazione è stata conseguita sulla base di un corso triennale, stante l'equipollenza con il diploma universitario di fisioterapia.</p>
<p style="text-align: center;">Studi di settore e lavori stradali</p> <p>Sentenza CTR Lazio 10.4.2014, n. 2346/01/14</p>	<p>Lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto da GERICO può essere giustificato dai lavori stradali effettuati in prossimità del luogo di esercizio dell'attività, stante la difficoltà di circolazione e parcheggio che crea disagi alla clientela.</p>
<p>Movimenti finanziari tra parenti</p> <p>Sentenza CTP Reggio Emilia 27.5.2014, n. 240/03/14</p>	<p>Nell'ambito degli accertamenti bancari gli importi versati in contanti sul proprio c/c possono essere giustificati dalla circostanza che somme di ammontare similare sono state prelevate da un parente dal relativo c/c al fine di restituire un prestito ricevuto in passato.</p>
<p style="text-align: center;">Modello dichiarazione IMU / TASI</p> <p>Decreto MEF 26.6.2014</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 4.7.2014, n. 153 il Decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e TASI utilizzabile dagli enti non commerciali. La dichiarazione relativa al 2012 e 2013 va presentata entro il 30.9.2014.</p>
<p style="text-align: center;">Cessione di fabbricato destinato alla demolizione</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 9.7.2014, n. 15629</p>	<p>La cessione di un fabbricato destinato ad essere demolito al fine di ricostruire sull'area sottostante un nuovo edificio non può essere riqualficata, ai fini della plusvalenza, cessione di area edificabile.</p>
<p style="text-align: center;">Studi di settore</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 9.7.2014, n. 15633</p>	<p>Il mero scostamento dalle risultanze di GERICO non è sufficiente a sorreggere l'atto impositivo, salvo che lo stesso raggiunga "livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare ... la documentazione contabile di ogni attendibilità".</p>
<p style="text-align: center;">Irregolare redazione dell'inventario</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 18.7.2014, n. 16477</p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un'impresa che nel libro degli inventari ha indicato il valore complessivo delle rimanenze senza riportare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il criterio di valutazione utilizzato.</p>

Il credito va utilizzato in **compensazione** tramite il **mod. F24** **“esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento”**. Inoltre il credito in esame:

- **non** è tassato ai fini **IRPEF / IRES** e **non** concorre alla formazione del **valore della produzione IRAP**;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31.10.2014.

Decadenza dall’agevolazione

È prevista una specifica causa di decadenza dall’agevolazione in esame allorché i beni oggetto degli investimenti agevolati siano **“destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa”**.

BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al c.d. “bonus riqualificazione imprese alberghiere”.

Soggetti beneficiari

Il credito in esame spetta alle **“imprese alberghiere” esistenti** alla data dell’**1.1.2012**.

Spese agevolabili

Il bonus in esame spetta in relazione alle seguenti **spese**:

- di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia:
 - **manutenzione straordinaria**;
 - **restauro e risanamento conservativo**;
 - **ristrutturazione edilizia**;
- di **incremento dell’efficienza energetica**;
- per l’**eliminazione delle barriere architettoniche** ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche **“dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”**;
- per **“ulteriori interventi”**, comprese quelle per l’**acquisto di mobili e componenti d’arredo**.

Bonus mobili alberghi

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese alberghiere possono beneficiare anche di un **“bonus mobili”** con riguardo all’acquisto di **mobili / componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo** degli immobili oggetto dei predetti interventi.

Il bonus è subordinato al fatto che il **beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa** i beni agevolati **“prima del secondo periodo d’imposta successivo”**.



La **quota** destinata al predetto credito **non può essere superiore al 10%** delle risorse stanziare ai fini della concessione del bonus riqualificazione pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Determinazione del credito

Il credito d’imposta è **pari al 30%** delle spese sostenute fino ad un **massimo di € 200.000** (il credito massimo spettante ammonta quindi a € 60.000).

Utilizzo del credito

Il predetto credito va **ripartito in 3 quote annuali di pari importo** ed è riconosciuto **“per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”**.



La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è **utilizzabile dall’1.1.2015**.

Ammontare credito d'imposta spettante	30% spese sostenute	
Importo massimo credito d'imposta	€ 12.500	€ 60.000 (**)
Importo massimo spese agevolate	€ 41.666,70 (*)	€ 200.000
Periodi agevolati	2014 – 2015 – 2016	
Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> • ripartizione in 3 quote annuali di pari importo • inizio utilizzo dall'1.1.2015 • tramite mod. F24 	

(*) L'art. 9 prevede un limite massimo del credito d'imposta spettante pari a € 12.500 corrispondente ad un limite massimo di spese pari a € 41.666,70.

(**) Considerato il limite massimo di spese agevolabili pari a € 200.000 l'ammontare massimo del credito d'imposta risulta pari a € 60.000.

RISPETTO AIUTI "DE MINIMIS"

In relazione ai bonus sopra esaminati è necessario **rispettare** i **limiti previsti** dalla citata **disciplina "de minimis"**, peraltro recentemente rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013.



Per il periodo **1.1.2014 – 31.12.2020** il **massimale** di aiuti che un'impresa può ricevere dallo Stato nell'arco di un **triennio** è pari a **€ 200.000** (complessivi) fermi restando i **limiti di stanziamento** previsti dal Decreto in esame.

NUOVI CRITERI CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI

È previsto l'**aggiornamento** periodico dei **criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche "compresi i condhotel e gli alberghi diffusi"**.



La predetta classificazione ha la finalità di "premiare" sia l'accessibilità che l'efficienza energetica delle strutture.

In particolare, **entro il 31.10.2014**, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con un **apposito DM**, "**aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni**" ai fini della predetta classificazione, "**tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale**".

BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE

In sede di conversione è stato introdotto il riconoscimento di uno specifico **credito d'imposta** a favore delle sale cinematografiche in presenza di specifici requisiti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito in esame le imprese di **esercizio cinematografico** già **esistenti dall'1.1.80**, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, D.Lgs n. 28/2014, considerate **PMI** ai sensi della normativa UE.

Va evidenziato che in base alla Raccomandazione 6.5.2003, n. 2003/361/CE è considerata:

- **piccola impresa**, quella che occupa meno di 50 dipendenti e con un fatturato / totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni;
- **media impresa**, quella che occupa meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni / totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta spetta in relazione alle spese sostenute per il **ripristino, restauro e adeguamento strutturale / tecnologico** delle sale cinematografiche sopra accennate.

Determinazione del credito

L'agevolazione in esame è pari al **30%** delle spese sostenute nel **2015 e 2016** ed è riconosciuto **fino ad un massimo di € 100.000** e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili (€ 3 milioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018).

Utilizzo del credito

Il bonus in esame va **ripartito in 3 quote annuali di pari importo** ed è utilizzabile in **compensazione** tramite il **mod. F24 "esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate"**.

$$\boxed{\text{CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2015}} = \underbrace{\boxed{\text{SPESE PER SALE CINEMATOGRAFICHE SOSTENUTE NEL 2015 (max € 333.333)}} \times \boxed{30\%}$$

(max € 100.000)

A differenza di quanto disposto per i precedenti bonus, il testo normativo del credito in esame **non specifica la data di decorrenza dell'utilizzo**. Si ritiene che il credito sia utilizzabile comunque dall'1.1.2016.

Inoltre il credito in esame:

- **non** è tassato ai fini **IRPEF / IRES** e **non** concorre alla formazione del **valore della produzione IRAP**;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è **cedibile** dal beneficiario ex art. 1260, C.c., previa **dimostrazione dell'effettività** del diritto stesso, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata all'emanazione di un **apposito DM** da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **entro il 31.10.2014**.

Cumulabilità

Il credito d'imposta in esame è **alternativo e non cumulabile** con i seguenti benefici:

- contributi ex art. 15, D.Lgs n. 28/2004 (per realizzo di nuove sale o ripristino di sale inattive, ecc.);
- agevolazioni ex art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, Finanziaria 2008 (credito d'imposta impianti e apparecchiature proiezione digitale).

SCADENZARIO Mese di Agosto



Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2014 sono riportate alla luce della proroga introdotta dal DPCM 13.6.2014, riguardante:

- i **contribuenti "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore"**, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine "ordinario" di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP è il 16.6.2014;
- i **titolari di redditi di partecipazione** in soggetti che beneficiano della proroga;
- i contribuenti **minimi**.

Relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa ex Legge n. 147/2013 le scadenze sono state proposte ritenendo applicabile la predetta proroga.

Per effetto della c.d. “Proroga di Ferragosto” introdotta “a regime” gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20.8** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Mercoledì 20 agosto

<p>MOD. UNICO 2014 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRPEF (saldo 2013 e primo acconto 2014); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2013); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2013 e acconto 2014); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2013 e primo acconto 2014); • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributi previdenziali geometri (saldo 2013 e minimo 2014); • cedolare secca (saldo 2013 e primo acconto 2014); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • IVIE (saldo 2013 e primo acconto 2014); • IVAFE (saldo 2013 e primo acconto 2014).
<p>MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. UNICO 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • IRES (saldo 2013 e primo acconto 2014); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

<p>MOD. IRAP 2014 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).</p>
<p>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2013 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p>RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della prima rata dell'imposta sostitutiva (12% o 16%) della rivalutazione dei beni d'impresa ex Legge n. 147/2013, effettuata nel bilancio 2013 (codice tributo 1811) e dell'imposta sostitutiva (10%) per l'eventuale affrancamento del saldo attivo (codice tributo 1813). La nuova modalità e la relativa "scaletta" dei termini di versamento sono state così definite in sede di conversione del DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi".</p>
<p>MOD. UNICO 2014 MOD. IRAP 2014 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI DIRITTO ANNUALE CCIAA BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2013 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 17.3); • IRES / IRAP (saldo 2013 e primo acconto 2014); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2013 e primo acconto 2014); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2012 e 2013; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2013 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • diritto CCIAA 2014 (codice tributo 3850).
<p>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</p>	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
<p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
<p>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il secondo trimestre (soggetti trimestrali); • per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di luglio (soggetti mensili). <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p>
<p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2014 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

Lunedì 25 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

Lunedì 1 settembre

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
IVA ELENCHI "BLACK LIST"	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a luglio (soggetti mensili); A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a luglio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.